

VIDEOSORVEGLIANZA in CONDOMINIO e PRIVACY: la DISCIPLINA ATTUALE

La materia della videosorveglianza è stata oggetto di specifici provvedimenti emessi dall'Autorità Garante successivamente al Codice Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003). E' stata anche considerata espressamente la videosorveglianza nell'ambito del condominio, sia nelle ipotesi di installazione di impianti da parte di singoli sia in quelle di installazione di impianti condominiali.

La questione non è di scarsa rilevanza in quanto sempre più spesso le persone avvertono l'esigenza di ricorrere a tali strumenti allo scopo principale di tutela della propria sicurezza, anche nell'ambito condominiale.

Ecco i principi basilari indicati dall'Autorità Garante, ai quali dovrà uniformarsi il Condominio in caso di installazione di impianto di videosorveglianza.

Provvedimento generale sulla videosorveglianza 29 aprile 2004

La disciplina della videosorveglianza da parte di privati è soggetta alla osservanza dei seguenti principi.

Liceità: l'acquisizione e il trattamento dei dati, in questo caso dei comportamenti dei soggetti ripresi dalle telecamere, devono essere effettuati nel rispetto non solo del Codice Privacy ma di tutta la normativa, civile e penale, in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, nonché di tutte le altre norme vigenti (ad es. in materia di tutela dei lavoratori).

Necessità: si deve escludere ogni uso superfluo e vanno evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza prescelti per la installazione.

Proporzionalità: la raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre una effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di appartenenza o di "prestigio".

Inoltre, alla videosorveglianza si può lecitamente ricorrere solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili; se la videosorveglianza è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono essere parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. In base a tale principio il Garante ritiene che anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, seppure non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere oggetto di legittima contestazione.

Finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza, determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili, attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli

